

N. R.G. 8314/2015



TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE

IN PERSONA DEL GIUDICE MONOCRATICO MAURO TRINGALI,
A SCIoglimento DELLA RISERVA ASSUNTA ALL'ULTIMA UDIENZA
PRONUNCIA LA SEGUENTE:

ORDINANZA

NELLA CAUSA EX ART. 702 BIS C.P.C
IN MATERIA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE
TRA LE SEGUENTI:

PARTI

1) [REDACTED]

Rappresentato e difeso dall'avvocato TURCO GERARDINA

RICORRENTE

AVVERSO

2) MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE DI SALERNO
C.F.: 80025150659

RESISTENTE

CON INTERVENTO DEL

3) PUBBLICO MINISTERO

LETTO L'ARTICOLO 702 TER BIS C.P.C.
ESPONE LE SEGUENTI

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorrente, cittadino del Pakistan, ha proposto impugnazione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Salerno in data 16.4.2015, con il quale la Commissione ha respinto le sue domande di protezione internazionale e ha deciso per la insussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 5 del D. Leg.vo n. 286/1998.



Il difensore del richiedente protezione ha chiesto la declaratoria in capo al ricorrente dello status di rifugiato ovvero, in subordine, della protezione sussidiaria per il fatto che, in caso di rientro nel paese di origine, egli correrebbe il rischio di subire un grave danno come definito dall'art. 14 del D. Leg.vo n. 251/2007. In ulteriore subordine la protezione umanitaria ai sensi dell'art. 5 del D. Leg.vo n. 286/1998.

Il Pubblico ministero, cui gli atti sono stati regolarmente comunicati, ha concluso per il rigetto del ricorso. Il Ministero dell'Interno/Commissione Territoriale di Salerno, pur ritualmente evocato, non si è costituito, rimanendo contumace.

Al termine della discussione orale, il difensore ha insistito per l'accoglimento del ricorso e questo giudice si è riservata la decisione.

In via preliminare appare opportuno richiamare i principi generali in materia premettendo, in punto di diritto, che il quadro normativo di riferimento della protezione internazionale è costituito dalla direttiva 2011/95/UE (che ha sostituito la direttiva 2004/83/CE) e, sul piano interno, dal D. Leg.vo. 19 novembre 2007 n. 251, così come modificato dal D. Leg.vo. 21 febbraio 2014, n. 18 (attuativo della citata direttiva 2011/95/UE).

Innanzitutto, l'art. 2 del D. Leg., 2007 n. 251, definisce "rifugiato" il "cittadino straniero il quale, per fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate non può o, a causa di tale timore, non vuole farvi ritorno...". L'art. 7 del citato testo normativo esemplifica le forme che gli atti di persecuzione possono assumere precisando che gli atti di persecuzione (o la mancanza di persecuzione contro tali atti) devono: a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui la violazione dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a). L'art. 8, al fine del riconoscimento dello status di rifugiato, definisce i motivi della persecuzione: : a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale; b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio; c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie; d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria; e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti considerati crimini di guerra o contro l'umanità; f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia.

Inoltre l'art. 5 della citata normativa in materia, prevede che responsabili della persecuzione rilevante ai fini dello status di rifugiato, devono essere: 1) lo Stato; 2) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio; 3) soggetti non statuali se i responsabili di cui ai punti 1) e 2), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione.



Per quanto concerne la protezione sussidiaria - che deve essere riconosciuta al cittadino straniero che non possieda i requisiti per ottenere lo status di rifugiato, ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine (o, in caso di apolide, nel Paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale) correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e che non può, a causa di tale rischio, avvalersi della protezione di tale paese - l'art. 14 predefinisce i danni gravi che il ricorrente potrebbe subire, e precisa che sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine; c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Va anche evidenziato che il rischio della minaccia alla vita o alla persona descritta nell'ipotesi della violenza indiscriminata descritta dall'art. 15 lett. c), della direttiva 2004/83/CE (corrispondente a quella prevista dall'art. 14 lett. c del Lgs. 251/2007) deve essere conseguenza della violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. Anzi, la CGUE (esprimendo un principio richiamato anche dalla Suprema Corte) ha addirittura precisato che l'esistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria non è subordinata alla condizione che quest'ultimo fornisca la prova di essere specifico oggetto di minacce a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale perché l'esistenza di una siffatta minaccia può essere considerata provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso raggiunge un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile, entrato nel paese in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire la detta minaccia (cfr. Corte di giustizia dell'Unione Europea sentenze n. 172 del 2009, Elgafaji e n. 285 del 2012, Diakité).

Infine deve essere osservato che l'art. 3 del D. Leg.vo n. 251/2007, prevede che, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri quando l'autorità competente a decidere ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone relative al suo caso; d) egli abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) il richiedente, dai riscontri effettuati, sia in generale attendibile. In proposito, la Suprema Corte (si v. in arg. ord. 9 gennaio - 4 aprile 2013 n. 8282), ha precisato che si tratta di uno scrutinio fondato su parametri normativi tipizzati e non sostituibili, tutti incentrati sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda", e che impongono una valutazione d'insieme della credibilità del cittadino straniero, fondata su un esame comparativo e complessivo degli elementi di affidabilità e di quelli critici. Del resto, la stessa Corte di legittimità aveva già da tempo



precisato che in materia di riconoscimento dello "status" di rifugiato, i poteri istruttori officiosi prima della competente Commissione e poi del giudice, risultano rafforzati; in particolare, spetta al giudice cooperare nell'accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione internazionale, acquisendo anche di ufficio le informazioni necessarie a conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione politica del Paese di origine. In tale prospettiva la diligenza e la buona fede del richiedente si sostanziano in elementi di integrazione dell'insufficiente quadro probatorio, con un chiaro rivolgimento delle regole ordinarie sull'onere probatorio dettate dalla normativa codicistica vigente in Italia" (così Cass., SS.UU., 17.11.2008 n. 27310). Anche la giurisprudenza di merito, in ossequio a tali principi, ha avuto modo di sottolineare che la legge impone di considerare veritieri gli elementi delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non suffragati da prove, "allorché egli abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda e le sue dichiarazioni siano coerenti e plausibili e non in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone".

Venendo al caso concreto, il ricorrente, innanzi alla commissione territoriale, ha riferito di essere scappato dal proprio paese per il timore di essere ingiustamente perseguitato o comunque ucciso dai familiari di una ragazza che aveva una relazione con suo fratello Shakil. Quest'ultimo, infatti, nel 2006 aveva iniziato tale relazione sentimentale, che però era fortemente osteggiata dalla famiglia della ragazza, particolarmente influente ed importante dal punto di vista sociale all'interno della loro comunità di appartenenza (il villaggio Amir Pur Magan). Dopo qualche mese la ragazza era rimasta incinta e tale circostanza era stata vissuta come una grave onta da parte della sua famiglia. Poco dopo la ragazza era sparita e i suoi familiari avevano anche denunciato il fratello del richiedente per sequestro di persona. In effetti il richiedente suppone che la ragazza sia stata rinchiusa dai suoi familiari per evitare lo scandalo della gravidanza e che costoro abbiano approfittato della circostanza per calunniare suo fratello. Poiché però le indagini evidenziavano una estraneità del giovane rispetto alle accuse, questi non veniva incarcerato, ma lasciato a piede libero sino alla decisione del giudice.

Nei giorni seguenti, e precisamente il 25.10.2006, nella locale moschea, il padre, i fratelli e gli altri parenti della ragazza offendevano, minacciavano ed aggredivano fisicamente il richiedente ed i suoi familiari: addirittura nel corso della colluttazione egli riportava la frattura di un dito. Il successivo 28.10.2006, mentre i suoi fratelli Shakil e Zareef si trovavano al lavoro nei campi, venivano affrontati dai familiari della ragazza, i quali erano armati ed uccidevano il "colpevole" Shakil con un colpo di pistola.

Dopo l'uccisione del fratello tutta la famiglia si trasferiva a Karachi, per paura di ulteriori conseguenze. Tuttavia, sebbene si fossero spostati a quasi 1000 chilometri di distanza, i familiari della ragazza, non appagati dall'uccisione di Shakil, continuarono a minacciarli, intendendo proseguire la propria vendetta nei confronti di tutta la famiglia. La situazione, però, ad un certo punto sembrava essersi normalizzata, tant'è che il richiedente e la sua famiglia vissero a Karachi nei successivi anni, sino al 23 settembre 2013, senza correre pericoli. Quando morì suo nonno, tuttavia, essi decisero di condurre la salma nel proprio villaggio di origine e di celebrare lì il funerale. Dopo alcuni giorni dal



ritorno al villaggio l'altro fratello del richiedente, Shafiq, scomparve, e di lui non si sono avute più notizie sino all'attualità. A seguito del rapimento di suo fratello la famiglia ha deciso di non lasciare più il villaggio, sicchè lui e suo fratello Zareef, temendo di essere i prossimi obiettivi della vendetta dei familiari della ragazza, decisero di trasferirsi a Faisalabad. In effetti le ulteriori azioni intimidatorie e violente ai danni della sua famiglia non tardarono a riprendere e culminarono, il 7.2.2014, in una ennesima violenta aggressione fisica che cagionava la morte di sua madre. A quel punto lui e suo fratello decidevano di lasciare definitivamente il Pakistan, ritenendo che la vendetta dei loro persecutori non si sarebbe mai più arrestata.

La commissione territoriale ha respinto le richieste del ricorrente, dubitando velatamente della sua credibilità e, peraltro, affermando che, comunque, non sussisterebbero i requisiti per il riconoscimento della protezione internazionale, trattandosi di una vicenda di carattere personale.

Ritiene, invece, questo giudice che il racconto del richiedente sia adeguatamente articolato e preciso e che lo stesso abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda e fornire tutti gli elementi pertinenti in suo possesso: egli infatti ha depositato alcuni documenti a supporto delle sue dichiarazioni e, in particolare, i referti medicolegali relativi all'uccisione di suo fratello nonché una copia del rapporto stilato dalla polizia sull'accaduto, la denuncia di rapimento dell'altro fratello, due fotografie che ritraggono il fratello deceduto; alcuni articoli di giornale che riportano le notizie da lui riferite e un'intervista a suo padre circa il rapimento del fratello Shafiq.

Tali documenti sono elencati nel verbale di audizione e questo giudice ne ha ordinato l'esibizione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., alla commissione territoriale di Salerno, senza che tale ordine sia stato adempiuto. Da ciò consegue che non possono valutarsi i dubbi di autenticità di tali documenti sollevati dalla commissione nel provvedimento impugnato. Viceversa il richiedente ha provveduto a depositare in giudizio un certificato di morte della madre che attesta il decesso causato da traumi, documento di cui ha offerto una traduzione giurata.

Risultano, in definitiva, rispettati gli elementi che determinano la presunzione di credibilità di cui all'art. 3 del D. Leg.vo n. 251/2007.

Quanto alla situazione oggettiva del Paese e, in particolare della zona di provenienza del richiedente, sulla scorta delle informazioni disponibili tramite le fonti di conoscenza indicate dall'art. 8 del d.lgs. n. 25\2008 (EASO, UNHCR) nonché attraverso la consultazione dei siti internet di organizzazioni umanitarie di riconosciuta attendibilità (Refworld, eoi.net humanrightswatch.org; rapportoannuale.amnesty.it) emerge come il quadro di sicurezza complessivo del Pakistan risulta particolarmente precario: malgrado l'evidente rafforzamento delle misure di sicurezza, resta molto elevato il rischio di attentati e di rappresaglie da parte di organizzazioni terroristiche; a seguito del conflitto armato tuttora in corso in alcune zone del Paese tra forze governative e gruppi armati, i civili subiscono gravi violazioni, compresi arresti arbitrari, torture e altri maltrattamenti, discriminazioni su base religiosa ed etnica, violenze e discriminazioni contro donne e ragazze.



Gruppi armati sono stati implicati in violazioni dei diritti umani in tutto il paese. Il 16 dicembre 2014, diversi uomini, che i talebani pakistani hanno affermato essere membri dell'organizzazione, hanno attaccato la scuola militare pubblica nella città nordoccidentale di Peshawar, uccidendo 149 persone, di cui 132 erano bambini, e ferendone decine con sparatorie e attacchi suicidi. I talebani pakistani hanno affermato che l'attacco era la risposta alle recenti operazioni dell'esercito pakistano nella zona del Waziristan settentrionale, nelle quali erano stati uccisi centinaia di combattenti talebani. Diverse fazioni dei talebani pakistani hanno continuato a compiere attentati, anche contro attivisti e giornalisti che promuovevano l'istruzione e altri diritti o che li avevano criticati. Ah. ul Il, un gruppo separatista dei talebani pakistani, ha rivendicato la responsabilità dell'attentato suicida con armi e bombe, avvenuto il 3 marzo in un tribunale di Islamabad: che ha provocato 11 morti e molti feriti. Secondo le notizie, l'attentato era una reazione alla decisione dei talebani pakistani di avviare colloqui di pace con il governo. Ja. ul Ah., un altro gruppo scissionista dei talebani pakistani: ha rivendicato la responsabilità per l'attacco suicida del 2 novembre nel quale sono morte 61 persone e oltre 100 sono rimaste ferite, avvenuto dopo la quotidiana sfilata per l'abbassamento della bandiera al posto di confine di Wagah, tra Pakistan e India (nella regione dei Punjab n.d.r.). Operatori sanitari impegnati in campagne di vaccinazione contro la poliomielite e altre malattie sono stati uccisi in varie parti del paese. Le uccisioni sono state particolarmente diffuse in alcune aree del nord - ovest e nella città di Karachi, zone con presenza attiva di talebani e gruppi allineati che si oppongono alle vaccinazioni. Gruppi armati di etnia beluci, che chiedevano la creazione dello stato separato del Belucistan, sono stati implicati nell'uccisione e nel rapimento di agenti delle forze di sicurezza e di altre persone, sulla base delle loro affiliazioni etniche o politiche e hanno compiuto attacchi contro le infrastrutture. Il gruppo armato anti - sciita Lashkar - e - Jhangvi ha rivendicato una serie di omicidi e altri attacchi contro la popolazione sciita musulmana, in particolare nella provincia del Belucistan e nelle città di Karachi e Lahore. Gruppi armati rivali si sono scontrati spesso, provocando decine di morti. Le prassi delle forze di sicurezza statali, comprese le azioni che rientrano "nell'ambito di legislazioni come la legge per la protezione del Pakistan, hanno avuto come risultato la sparizione forzata di uomini e ragazzi in tutto il paese e in particolare nelle province di Belucistan. Sindh e Khyber Pakhtunkhwa. Diverse vittime sono poi state ritrovate morte e pare che i loro cadaveri presentassero ferite di proiettili e segni di tortura. Il governo non ha attuato gli ordini della Corte suprema di assicurare alla giustizia i membri delle forze di sicurezza responsabili di sparizioni forzate. In parte delle Fata del Pakistan nordoccidentale è proseguito il conflitto armato interno, con continui attacchi di talebani e altri gruppi armati, delle forze armate pakistane e degli aerei drone statunitensi che hanno provocato la morte di centinaia di persone. A giugno, l'esercito pakistano ha lanciato una grande operazione militare nell'agenzia tribale del Waziristan settentrionale e ha effettuato sporadiche operazioni nell'agenzia tribale del Khyber e in altre parti delle Fata. Le comunità colpite hanno continuamente segnalato l'uso sproporzionato della forza e gli attacchi indiscriminati da tutte le parti in conflitto: in particolare dalle forze armate pakistane. I combattimenti tra opposti gruppi di potere o di fazioni varie hanno assunto



connotazioni di persistenza e di stabilità e livelli significativi di diffusione, sfuggendo al controllo degli apparati statali o giovandosi della contiguità culturale e politica di questi.

L'esercito ha fatto sapere che durante queste operazioni sono stati uccisi oltre 3.400 militanti e almeno 21.193 sono stati arrestati. A causa della mancanza di trasparenza nelle operazioni, dell'assenza di copertura da parte di organi d'informazione indipendenti e di preoccupazioni espresse in precedenza per l'uso sproporzionato della forza in operazioni analoghe, sono perdurati gravi timori sulle circostanze delle uccisioni, sul trattamento durante la detenzione e sull'equità dei processi agli arrestati.

Più di un milione di persone rimanevano sfollate a causa del conflitto armato in corso e di quelli passati, nel nord-ovest del paese.

Gli attacchi con droni degli Usa sono diminuiti e sono stati effettuati principalmente nel Waziristan del Nord. Le informazioni circa l'impatto sulla popolazione civile sono state scarse. Due operatori umanitari stranieri, lo statunitense Warren Weinstein e l'italiano Giovanni Lo Porto, che erano tenuti in ostaggio da al-Qaeda, erano tra le persone uccise a gennaio nel corso dell'attacco di un drone Usa, facendo sorgere timori sempre maggiori che gli attacchi con i droni potessero causare uccisioni illegali di civili. L'esercito pakistano ha lanciato il suo primo attacco con droni il 7 settembre, sostenendo di aver ucciso tre leader di gruppi armati, nel Waziristan del Nord.

Il conflitto armato è proseguito in alcune aree del Waziristan del Sud; gruppi per i diritti umani hanno denunciato l'uccisione e il ferimento di civili a seguito di operazioni militari indiscriminate.

Con particolare riferimento alla provincia di origine del richiedente, secondo altra fonte accreditata (South Asian Terrorism Portal; Punjab 2015 <http://www.satp.org/satporgtp/countries/pakistan/nwfp/index.html>) si apprende quanto segue:

“Il 9 gennaio 2015, almeno otto persone sono state uccise e altre 25 sono rimaste ferite nell'esplosione di una bomba presso il Aun Muhammad Rizvi Imambargah (luogo sciita di commemorazione) situato a Chittian Hattian nel distretto di Rawalpindi. Ehsanullah Ehsan, 'portavoce' di Jama'at-ul-Ahrar (JuA) fazione del TTP, ha rivendicato la responsabilità per l'attacco e ha promesso che continuerà con questo tipo di attacchi.

Nei primi 26 giorni del 2015, la provincia del Punjab ha registrato 13 decessi legati al terrorismo.

Significativamente, invertendo la tendenza al calo di tali incidenti mortali dal 2010, i decessi complessivi nel 2014 sono aumentati esponenzialmente del 122 per cento, rispetto all'anno precedente. Secondo i dati parziali raccolti dal Asia Terrorism Portal del Sud (STAP), il Punjab ha registrato un totale di 180 morti, tra cui 132 civili, 20 appartenenti alle forze di sicurezza (SF) e 28 terroristi nel 2014.

Anche altri parametri di violenza hanno registrato un aumento vertiginoso. Nel peggior attacco dell'anno, il 2 novembre 2014, almeno 60 persone, tra cui donne e bambini, sono state uccise e più di 150 persone sono rimaste ferite, quando un attentatore suicida ha fatto esplodere il



suo giubbotto esplosivo nel parcheggio a 500 metri dalla il confine Wagah, alla periferia della capitale provinciale Lahore.

il 1 ° gennaio 2015, Mian Iftikhar Hussain segretario generale del Awami National Party (ANP) ha dichiarato che il Punjab è un "centro di addestramento per i terroristi e le loro menti" e ha chiesto al governo avviare un'azione decisiva contro la leadership terroristica e le sue infrastrutture nel Punjab. Egli ha sottolineato, inoltre, che "il terrorismo non può essere eliminato dal paese fino un'operazione iniziata contro le organizzazioni terroristiche nel Punjab"

Secondo il database SATP, nell'ultimo anno vi è stata una notevole e crescente presenza di almeno 57 gruppi terroristici estremisti solo in Punjab. Almeno 28 di questi esistono a Lahore. La situazione è, infatti, ancora più allarmante e, in data 14 gennaio 2015, il ministro federale degli Interni Chaudhry Nisar Ali Khan, nel corso di una conferenza sullo stato di attuazione del piano d'azione nazionale (PAN) per contrastare il terrorismo e l'estremismo, ha rivelato che il numero di organizzazioni proscritte attivamente impegnate in attività terroristiche nella provincia aveva raggiunto 95."

Esistono numerosi precedenti giurisprudenziali che evidenziano per i cittadini di numerose province del Pakistan il rischio di "danno grave", consistente nel forte pericolo per la propria vita ed incolumità fisica derivante da una situazione di violenza sostanzialmente indiscriminata, determinata dall'esistenza di organizzazioni terroristiche operanti in modo incontrastato, non trovando adeguata opposizione e contenimento da parte delle autorità statuali e locali che, anzi, sarebbero conniventi o tolleranti al riguardo (Cassazione civile, sez. VI, 24/10/2013, n. 24066).

Si è anche condivisibilmente affermato che, alla luce del grado di violenza raggiunto nel territorio del Punjab "non può negarsi che una siffatta perdurante situazione di lotta armata, pericolo ed instabilità politica certamente sottoporrebbe l'appellante - al di là delle sue condizioni personali ed anche in qualità di semplice civile - al rischio grave ed effettivo di subire un grave danno alla vita o alla persona" (Corte Appello Catanzaro, sentenza del 21 ottobre 2014).

In base alle considerazioni sopra esposte, esistono, pertanto, fondati elementi che inducono a ritenere che il paese di origine del richiedente viva situazioni d'ordine generale che si traducono necessariamente in potenziali gravi rischi all'incolumità dei cittadini od alla loro esposizione a comportamenti gravemente degradanti, stante il perdurare ed il diffondersi di numerosi conflitti locali, a sfondo politico, etnico e religioso, e di un clima generale di violenza, in un conteso di assoluta carenza delle condizioni minime di sicurezza.

A tal proposito, ritiene questo giudice che i soli dati quantitativi relativi al numero dei morti o dei feriti in una determinata provincia, talora utilizzati dalla giurisprudenza per accordare o meno la misura delle protezione sussidiaria, non possano essere sufficienti per escludere la protezione dei confronti di soggetti che provengano da aree in cui - magari solo per contingenze e rilievi statistici - il numero dei morti sia di poco inferiore rispetto ad altre.

Ebbene, come già accennato, l'esistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria può dirsi già provata qualora,



come nella specie, il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso raggiunge un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile, entrato nel paese in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire la detta minaccia.

Peraltro, nella specie, il richiedente ha subito concrete minacce, ed i suoi familiari sono stati uccisi, da parte di soggetti che, ancorchè privati (e non statuali) non hanno subito, apparentemente, alcuna conseguenza per la loro azioni. Va considerato, al riguardo, che da ciò può evidentemente inferirsi che il conflitto esistente in Pakistan e la grave situazione di instabilità interna, possono consentire la tolleranza di un sistema di vendette private al quale non sembra che l'apparato statale riesca a porre un reale argine.

Ciò coerenza con quanto precisato anche dalla Suprema Corte, laddove ha affermato che *“quando viene esposta una situazione intrinsecamente credibile, di reiterata esposizione ad attentati alla vita, alla già intervenuta uccisione di un familiare e caratterizzata dal sostanziale disinteresse delle autorità statuali per tali forme di soluzione violenta di liti private è necessario verificare se, come esposto dal cittadino straniero, tale situazione si sia consumata in una situazione caratterizzata allo stesso tempo da endemica violenza interna e dal mancato contrasto della diffusione di tali metodi da parte dei poteri statuali. Tale accertamento ha natura doverosa sia per la verifica delle condizioni per l'applicazione della misura della protezione sussidiaria ex art. 14 lettera c) del d.lgs n. 251 del 2007, sia per la valutazione dell'esistenza di una situazione di vulnerabilità meritevole di protezione umanitaria, qualora si riscontrasse alla luce della richiesta d'informazioni sulle condizioni generali del paese d'origine del cittadino straniero che, pur non sussistendo una totale inefficacia dei poteri statuali di contrasto dei descritti fenomeni di grave violenza familiare, si riscontrano gravi insufficienze e deficit di tutela dei diritti umani quanto meno nella situazione attuale”* (cfr. Cassazione ordinanza n. 26887 del 29 novembre 2013).

Il ricorso va pertanto accolto nei termini sin quei esplicitati.

La natura della controversia, riguardante diritti fondamentali della persona, e la problematicità degli aspetti probatori induce alla integrale compensazione delle spese processuali.

All'accoglimento del ricorso consegue, sussistendone i requisiti di reddito, l'accoglimento della istanza di ammissione del richiedente al patrocinio a spese dello Stato, istanza rigettata dal locale C.O.A. per manifesta infondatezza del ricorso e riproposta a questo giudice ai sensi dell'art. 126 comma 3 del d.p.r. 115/02.

Deve essere accolta, altresì, essendovi tutti gli elementi in atti, la domanda di liquidazione degli onorari in favore del difensore del richiedente disponendo il dimezzamento previsto per legge, tenendo conto dell'attività effettivamente svolta, dello scaglione da € 26.001 a € 52.000 perché causa di status inerente valori indeterminabili e compiendo il seguente conteggio: Fase di studio della controversia € 810,00; Fase introduttiva del giudizio € 574,00; Fase istruttoria e/o di trattazione € 1.204,00 per un primo totale di € 2.588,00, da ridurre di € -776,40 pari al 30% per assenza di specifiche questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4) per giungere ad un secondo totale € 1.811,60 da ridurre del 50% per gratuito patrocinio (art. 130 Dpr 115/02) ad € 905,80 oltre rimborso pari al 12.5% per spese generali, Iva e Cassa se dovuti.



P.Q.M.

Il Tribunale di Salerno, in accoglimento del ricorso, riconosce al richiedente lo status di persona cui è accordata la protezione sussidiaria.

Dichiara interamente compensate le spese processuali.

Letti gli artt. 76, 79, 126, 116, 11, 82, 84, e 130 d.p.r. n. 115/2002, ammette Muhammad Tanveer al patrocinio a spese dello Stato e liquida in favore dell'avv. Garardina Turco, per l'attività professionale svolta, l'importo complessivo di € 905,80 per onorari oltre rimborso pari al 12.5% per spese generali, IVA e CpA come per legge, ponendo il pagamento a carico dell'Erario.

Manda la Cancelleria per la notifica al ricorrente della presente ordinanza e per la comunicazione alla Commissione Territoriale, al Pubblico Ministero in sede nonché per la trasmissione del presente provvedimento, **da valere quale decreto di pagamento a norma dell'art. 82 del d.p.r. n. 115/2002**, all'Ufficio Finanziario competente ex artt. 126 e 127.

Decisa in Salerno il 27/03/2017

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge

Il Giudice
Mauro Tringali

